

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 044CSA– RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2016

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEDERZOLI ALEX SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LEGAPRO SUDTIROL/VENEZIA DELL'8.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/CIt del 10.11.2016)

La società Venezia F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 31 del 10.11.2016, con il quale, a seguito della gara di coppa Italia Legapro Sudtirolo F.C./Venezia F.C. dell'8.11.2016, è stata inflitta al calciatore della stessa società Pederzoli Alex la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per aver rivolto ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive*".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in quanto il calciatore Pederzoli Alex non ha avuto alcun comportamento violento o pericoloso.

Questa Corte Sportiva d'Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, pur rilevando che la sanzione applicata è al di sopra del minimo edittale, rileva altresì che il calciatore Peterzoli Alex, pur essendo stato in precedenza richiamato dall'assistente dell'arbitro, ha assolutamente ignorato l'invito che gli era stato rivolto ed ha posto in essere un comportamento gravemente irrispettoso urlando reiterati insulti nei confronti dello stesso assistente arbitrale.

Questa Corte pertanto, ritenendo congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

### **2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALA GIL DRAUSIO LUIS SEGUITO GARA CATANIA/CATANZARO DEL 13.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016, in relazione alla gara Catania/Catanzaro del 13.11.2016, valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Lega Pro 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive al sig. Drausio Luis SALA GIL, giocatore della società Calcio Catania S.p.A., per aver commesso un “atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”.

Avverso tale provvedimento la società Calcio Catania S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 16.11.2016 e, a seguito della ricezione in data 17.11.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso trasmesso a mezzo PEC il 22.11.2016.

L'appellante eccepiva l'eccessiva gravosità e severità della squalifica comminata al calciatore in questione, invocando:

(i) l'unitarietà del contesto nel quale si è svolta la dinamica dell'episodio in contestazione (ai fini del *favor rei* sotteso all'istituto della continuazione) che trae origine da un errore in disimpegno dello stesso SALA GIL che innescava il contropiede del Catanzaro e successivamente commetteva il cosiddetto “fallo tattico” ai danni di un avversario, da cui scaturiva l'espulsione del difensore etneo;

(ii) l'assenza di qualunque intento lesivo dell'incolumità del giocatore avversario;

(iii) la sussistenza di circostanze attenuanti non valutate, quali lo stato di estrema tensione agonistica e l'assenza di precedenti di alcun tipo in capo al tesserato in questione;

(iv) precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ritenuti analoghi, ove veniva disposta la riduzione della sanzione comminata da due ad un turno di squalifica.

Tutto ciò premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico, la riduzione della sanzione comminata al suo tesserato sig. Drausio Luis SALA GIL, da due ad un turno di squalifica.

All'udienza il difensore confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

Infatti, il Collegio ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta verso un avversario, per il quale l'art. 19, comma 4, lett. b), del vigente C.G.S. commina la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore al minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore etneo Sala Gil.

Ne consegue che il Giudicante, nell'irrogare tale sanzione ridotta, ha già tenuto conto delle particolari modalità dell'azione e della non particolare gravità delle conseguenze del gesto violento posto in essere dal calciatore e ciò, da una parte, induce questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall'altro lato, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare destituiti di fondamento i precedenti giurisprudenziali richiamati nonché i motivi dell'impugnazione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/PERUGIA DEL 20.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016, in relazione alla gara Ascoli Picchio/Perugia del 20.11.2016, valevole per la quindicesima giornata del Campionato di Serie B 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara all'allenatore dell'Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A., sig. Alfredo Aglietti, *“per avere al 48° del secondo tempo contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Per avere, inoltre, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni ingiuriose”*.

Avverso tale provvedimento la società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 23.11.2016 e, a seguito della ricezione in data 24.11.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del difensore Avv. Maria Cristina Celani, trasmesso a mezzo PEC il 24.11.2016.

L'appellante contestava in particolare:

(i) in primo luogo, l'asserita erronea ricostruzione dei fatti riportata nei referti arbitrali, atteso che *“i fatti e gli epiteti utilizzati non appaiono così gravi da giustificare la sanzione irrogata; .... omissis ... le parole proferite dall'Aglietti nel sottopasso ...non evidenziano un particolare contenuto ingiurioso; omissis ...il contenuto delle espressioni effettivamente pronunciate dall'allenatore Aglietti, sia di gran lunga inferiore a quella riportata nel referto arbitrale”*;

(ii) la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'episodio, nonché la disparità di trattamento anche in considerazione di recenti precedenti giurisprudenziali di questa Corte che avrebbero comminato la sanzione di una giornata *“a fronte di due e distinte condotte poste in essere nei confronti del Direttore e del IV° Ufficiale di gara”*;

(iii) la sussistenza di circostanze attenuanti non valutate, quali il contesto di estremo disagio dovuto al recente sisma e delle conseguenti difficoltà logistiche, organizzative e gestionali in cui versa attualmente la società.

Tutto ciò premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'annullamento o la riduzione della sanzione comminata al proprio allenatore sig. Alfredo Aglietti.

All'udienza, il difensore (Avv. Maria Cristina Celani) confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

Preliminarmente questa Corte rileva che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti della FIGC, confermata sul punto da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all'allenatore dell'Ascoli Picchio deve essere, pertanto, condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di gara nel referto in atti, ove è dato leggere che: (i) il sig. Alfredo Aglietti veniva allontanato dal campo, su segnalazione del quarto ufficiale, per aver contestato una decisione dell'arbitro, al 48° del secondo tempo, *“gridando testuali parole: ‘ma che c... fai’?”*; (ii) successivamente il medesimo allenatore, nel sottopasso degli spogliatoi, nuovamente gridava testuali parole all'indirizzo dell'arbitro: *“come c.... si fa, siete scarsi, siete davvero scarsi, vi dovrete vergognare, vergognatevi, ci vogliono le palle, tirate fuori le palle, come c.... si fa, mi avete rotto i c.....”*.

Tali espressioni, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, sono state correttamente ritenute ingiuriose dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e devono essere stigmatizzate con fermezza.

Ciò non di meno, la Corte ritiene che la condotta del sig. Alfredo Aglietti, concretizzatasi nella protesta plateale, cui ha fatto seguito l'espulsione dal campo, nonché, a maggior ragione, nella reiterazione delle offese ingiuriose verso il Direttore di gara nel sottopasso dello spogliatoio, per le sue caratteristiche di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, avrebbe dovuto essere sanzionata, adottando come parametro di riferimento la sanzione prevista dall'art. 19, comma 4 lett. a) del vigente C.G.S., con due giornate di squalifica, sicché nella specie la squalifica di una sola giornata inflitta dal Giudice Sportivo si rivela inferiore al minimo edittale per la condotta posta in essere dall'allenatore dell'Ascoli Picchio.

Ne consegue che il Giudicante, nell'irrogare tale sanzione ridotta, ha già tenuto conto del particolare contesto ambientale di estremo disagio dovuto al recente sisma e delle conseguenti difficoltà logistiche, organizzative e gestionali in cui versano attualmente la società e, di riflesso, anche tutti i tesserati della squadra, *in primis* l'allenatore; tale constatazione induce questa Corte, da una parte, a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall'altro lato, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare inconfidenti e destituiti di fondamento i precedenti giurisprudenziali richiamati nonché i motivi dell'impugnazione.

Per questi motivi La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**4. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIRENZE MARCO SEGUITO GARA CREMONESE/ROBUS SIENA DEL 13.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al sig. Marco Firenze, calciatore della società Robur Siena S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, quasi al termine dell'incontro Cremonese/Robur Siena il 13.11.2016, il Firenze, negli ultimi minuti del secondo tempo, si alzava dalla panchina e contestava un fischio arbitrale (facendo espresso riferimento al relativo predicato), come fatto rilevare al direttore di gara da uno dei suoi assistenti.

Avverso tale provvedimento, la società Robur Siena srl preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 16.11.2016, e proponeva ricorso in data 18.11.2016.

L'appellante eccepiva, in sintesi, che le frasi ingiuriose e offensive sarebbero state in realtà dirette ad altro giocatore, e non già al direttore di gara, e che sarebbero state oltre tutto pronunciate in occasione non di un fallo di gioco, bensì di un fallo laterale (a favore della Robur Siena), richiedendo conclusivamente la riduzione a 1 giornata della sanzione, ovvero, in subordine, la conversione di 1 giornata in sanzione pecuniaria. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto dal tesserato, nella specie, appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, unico bersaglio delle espressioni ingiuriose e sconvenienti adoperate dal Firenze. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, il tesserato (che all'atto del pronunciamento delle frasi per cui è causa sedeva in panchina) indirizzava la sua contestazione contro l'aver "fischiato" un fallo, ovvero contro un atto che – anzitutto sul piano logico - può imputarsi esclusivamente all'arbitro, e non ad altri.

La sanzione inflitta appare dunque adeguata ai fatti, nella loro materialità, e conforme al minimo edittale previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'assenza di circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAVAS GAETANO SEGUITO GARA FC GROSSETO/JOLLY MONTEMURLO DEL 13.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

Il Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione disciplinare di tre giornate di squalifica al calciatore Navas Gaetano, tesserato con la società FC Grosseto Ssd arl perché, in occasione dell'incontro Grosseto /Jolly Montecatini del 13.11.2016, colpiva, a giuoco fermo, con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria.

Avverso tale determinazione la società FC Grosseto Ssd arl ha proposto, nei termini previsti dal Regolamento, reclamo.

Nel motivo di reclamo la società contesta la ricostruzione dei fatti così come rappresentata nel referto arbitrale, cui l'art. 35 C.G.S. della FIGC assegna valenza di piena prova, segnalando che il giocatore aveva solo spintonato l'avversario (facendolo rovinare in terra) perchè, a dire dell'appellante, ritardava la ripresa del giuoco.

Tale ricostruzione fattuale, invero, non risulta supportata da alcun oggettivo elemento probatorio, costituendo, pertanto, la diversa e soggettiva interpretazione fornita dall'appellante del fatto puntualmente descritto dal direttore di gara, cui il Collegio non ha motivo per discostarsi.

Con riferimento alla contestata durata della squalifica, anche in ragione dell'età del calciatore, il Collegio ritiene che la gravità del gesto, peraltro commesso in una pausa del giuoco, non consenta di applicare alcuna attenuante, così che la sanzione deve essere modulata secondo la previsione di cui all'art. 19, comma 4, lettera b) che prevede per gli episodi violenti, come nel caso di specie, una squalifica minima di 3 giornate.

Pertanto la sanzione irrogata risulta adeguata al fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 22 dicembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio